PRESTITEMPO
Offerte finanziarie dal Gruppo Deutsche Bank

N. MM 00000001270012

_____ , _____
(luogo) (data emissione)

Spett.le
nome e cognome _____
(intestazione rapporto)

indirizzo_____

DOCUMENTO di SINTESI N. _____/_____

relativo al Prestito Finalizzato Prestitempo N. _____

SEZIONE I: Condizioni economiche

		Data decorrenza (solo x dato variato)
Tasso annuo nominale (TAN)		
utile al calcolo degli interessi % con riferimento all'anno civile (divisore 365) pari al:	___,___%	_____/_____/_____
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)/ ISC pari al:	___,___%	_____/_____/_____
Interessi di mora:	10 punti in più del tasso BCE	
Spese di istruttoria:	_____**euro**	_____/_____/_____
Spese per coperture assicurative		
• morte-ITP-ITT-Perdita d'impiego:	_____ % dell'importo erogato	
• furto (totale o parziale), incendio, fulmine, esplosione e scoppio del veicolo:	_____ % dell'importo erogato	
Spese di produzione e di invio di comunicazioni e/o rendicontazioni:	euro 2,00 la prima comunicazione, euro 1,00 le successive per un massimo complessivo di euro 8,00, e ciò a seconda della durata del finanziamento.	
Commissioni RID / Bollettino Postale, per ogni incasso	1 euro	__/__/____
Atto di assenso a liquidazione di sinistri e sottoscrizione di quietanze assicurative	75 euro	__/__/____
Conteggio finanziamento residuo	Gratuito	__/__/____
Commissioni incasso presso Filiali della Banca	Gratuito	__/__/____
Nulla osta variazione compagnia assicurativa	2,5 euro	__/__/____
Nulla osta per svincolo assicurativo	2,5 euro	__/__/____
Nulla osta abbassamento massimale assicurativo	2,5 euro	__/__/____
Spese per emissione duplicati di documenti	1 euro	__/__/____
Commissione di estinzione anticipata:	1% del capitale residuo	
Spese di recupero stragiudiziale	20 % dell'importo non pagato o in esazione (entro i massimi consentiti dagli specifici tariffari delle Questure competenti)	
Spese legali per il recupero del credito	a carico del Cliente in base al vigente tariffario forense	

Imposta di bollo, attualmente pari a Euro 10,33, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565, ovvero anche l'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73.

(sezione da utilizzare solo in sede di sottoscrizione del contratto)

Spettabile Deutsche Bank SpA - Prestitempo
Nel prendere atto che il Prestito richiesto sarà regolato dalle Condizioni economiche di cui al presente documento di sintesi, da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante e sostanziale delle "Condizioni Generali di Finanziamento" contenuto nella pubblicazione Modello 428.002.03 - Mod. 2/3 CP, intitolata "PRESTITO FINALIZZATO PRESTITEMPO", il sottoscritto richiedente e/o garante se presente dichiara/dichiarano di aver ricevuto un esemplare di questo stesso documento di sintesi unitamente agli articolati contrattuali succitati, una cui copia, previamente alla presente sottoscrizione, aveva/avevano richiesto ed ottenuto ☐ ovvero non aveva/avevano inteso richiedere ☐. (N.B.: barrare la casella che interessa)

Luogo e data _____

Nominativo richiedente _____

Firma del richiedente _____

Firma del garante _____

SPAZIO DA UTILIZZARE SOLO IN CASO DI OFFERTA FUORI SEDE, per l'identificazione del soggetto che entra in rapporto con il Cliente

Nome:_____ Cognome:_____ Qualifica:_____ Eventuale nr. Iscrizione Albo:_____

PRESTITEMPO
Offerte finanziarie dal Gruppo Deutsche Bank

N. MM 00000001270012

Richiesta di Finanziamento

N° anagrafe richiedente

Dati personali del richiedente.

Cognome	Nome		Sesso	Documento di riconoscimento tipo	Numero
Nato il	Comune di nascita	Provincia di nascita	Nazione	Rilasciato da	
Indirizzo (Residenza)			Numero civico	Comune di	il
Comune	Cap	Provincia	da anni / da mesi	Codice Fiscale	
Telefono abitazione	Telefono cellulare		Indirizzo e-mail		
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)		Numero civico	Comune	Cap	Provincia

Stato Civile: ☐ Celibe/Nubile ☐ Coniugato ☐ Convivente ☐ Vedovo ☐ Sep./Div.
Tipo Abitazione: ☐ Affitto ☐ Proprietà ☐ c/o terzi ☐ c/o famiglia ☐ c/o Accasermato
Nucleo Famigliare N° Persone ..... di cui a carico .....

Tipo Attività: ☐ Dipend. ☐ Auton. Da anni ☐ Pension. INPDAP ☐ Pension. ☐ Altro Da mesi	Occupato presso	Settore produttivo	Qualifica
	Indirizzo	Telefono lavoro	Reddito mensile netto

Modalità di pagamento.

Tipo pagamento: ☐ Bollettino C.C.P. ☐ R.I.D. (addebito su c/c bancario)	Banca	Agenzia	
	Numero di Conto Corrente	ABI	CAB

Dati del Coobbligato / Garante. ☐ Coniuge ☐ Altro .....

N° anagrafe coobbligato / garante

Cognome	Nome		Sesso	Documento di riconoscimento tipo	Numero
Nato il	Comune di nascita	Provincia di nascita	Nazione	Rilasciato da	
Indirizzo (Residenza)		Numero civico	Comune	Comune di	il
Cap	Provincia	da anni / da mesi	Telefono abitazione	Codice Fiscale	
Precedente indirizzo (se variato negli ultimi 5 anni)		Numero civico	Comune	Cap	Provincia

Stato Civile: ☐ Celibe/Nubile ☐ Coniugato ☐ Convivente ☐ Vedovo ☐ Sep./Div.
Tipo Abitazione: ☐ Affitto ☐ Proprietà ☐ c/o terzi ☐ c/o famiglia ☐ c/o Accasermato
Nucleo Famigliare N° Persone ..... di cui a carico .....

Tipo Attività: ☐ Dipend. ☐ Auton. Da anni ☐ Pension. ☐ Altro Da mesi	Occupato presso	Settore produttivo	Qualifica
	Indirizzo	Telefono lavoro	Reddito mensile netto
Banca	Agenzia	ABI / CAB	Numero c/c

Caratteristiche del bene / Servizio finanziato e modalità di finanziamento.

DEALER convenzionato: ragione sociale	Codice DEALER	A	Prezzo d'acquisto
Bene / Servizio finanziato	Codice campagna	B	Anticipo
Marca		C	Residuo da pagare
Modello		D	Spese di istruttoria
Targa / Telaio	Anno di costruzione / Nuovo ☐ / Usato ☐	E	Copertura protezione del credito
N° Rate Mensili / Importo rata	Scadenza prima rata	F	Copertura furto/incendio / Copertura infortuni/assistenza
TAN (Tasso Annuo Nominale) %	TAEG/ISC (indicatore di costo globale) %	G	Finanziamento richiesto

Opzione auto:

Più Maxi Rata / VFG di importo pari a	Scadenza

Maxi Rata / VFG dilazionabile in:

N° Rate Mensili	Importo rata	Scadenza prima rata	TAN (Tasso Annuo Nominale) %	TAEG/ISC (indicatore di costo globale) %

Opzione Prestitempo:

Più Maxi Rata di importo pari a	Scadenza

Maxi Rata dilazionabile in:

N° Rate Mensili	Importo rata	Scadenza prima rata	TAN (Tasso Annuo Nominale) %	TAEG/ISC (indicatore di costo globale) %

R.I.D. - Autorizzazione permanente di addebito in conto per richieste di incasso rate Prestitempo. Il sottoscritto autorizza la Banca a margine ad addebitare sul c/c indicato, nella data scadenza dell'obbligazione o data prorogata d'iniziativa del creditore (ferma restando la valuta originaria concordata), tutti gli ordini di incasso elettronici inviati da Deutsche Bank SpA e contrassegnati con le coordinate della stessa su riportate (o aggiornate su iniziativa della medesima), relativi a rate di rimborso inerenti al presente rapporto di finanziamento, a condizione che vi siano disponibilità sufficienti e senza necessità per la Banca di inviare la relativa contabile di addebito. Il sottoscrittore ha facoltà di opporsi all'addebito entro 5 giorni lavorativi dopo la scadenza o data prorogata dal creditore. Le parti hanno facoltà di recedere in ogni momento dal presente accordo, con un preavviso pari a quello previsto per il contratto di conto corrente per il recesso da quest'ultimo rapporto, da darsi mediante comunicazione scritta. Il sottoscrittore prende atto che sono applicate le condizioni già indicate nel contratto di conto corrente, in precedenza sottoscritto fra le parti, o comunque rese pubbliche presso gli sportelli della Banca e tempo per tempo vigenti. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti disposizioni, sono applicabili le "Norme che regolano i conti correnti di corrispondenza e servizi connessi "a suo tempo sottoscritte dalle parti, che formano parte integrante del presente contratto.

Firma del sottoscrittore .....

In relazione al finanziamento richiesto alla Deutsche Bank SpA - Prestitempo, il/i sottoscritto/sottoscritti dà/danno mandato irrevocabile, ai sensi dell'art. 1723 c.c. secondo comma, alla Deutsche Bank SpA a versare esclusivamente al venditore convenzionato indicato nel presente contratto l'importo relativo al "Finanziamento richiesto"; il sottoscritto e gli eventuali coobbligati/garanti dà/danno atto di aver ricevuto, contestualmente alla sottoscrizione, una copia integralmente compilata di questo modulo di richiesta di finanziamento; dichiara/no inoltre che avendo presa visione delle condizioni generali di finanziamento riportate a tergo del presente contratto, nonché delle condizioni economiche riportate sul documento di sintesi, le accettano integralmente; si coobbliga/no a rimborsare il finanziamento per capitale e interessi in rate mensili come specificato nel presente contratto. In caso di conclusione positiva dell'istruttoria, il/i sottoscritto/i afferma/no assumendone piena responsabilità, che quanto sopra dichiarato allo scopo di ottenere dalla Deutsche Bank SpA il prestito richiesto, risponde al vero e che la presente domanda è stata da lui/loro sottoscritta.

Venditore / Prestatore di servizio
Dichiaro sotto la mia responsabilità ai sensi dell'art. 2 della legge 05.07.1991 n° 197 che le firme sulla presente domanda sono state apposte personalmente ed in mia presenza dai richiedenti i cui dati personali riportati sulla domanda stessa sono stati verificati con i documenti d'identità esibiti in originale.

Timbro e firma

Firma del richiedente ..... **Firma del coobbligato/garante** .....

Dichiara/no di aver letto e di accettare integralmente le condizioni sul retro riportate ed in particolare di approvare specificatamente ai sensi dell'art. 1341 c.c. le seguenti condizioni: **3.** estinzione anticipata; **4.** ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; **5.** norme particolari; **6.** coperture assicurative morte/ITP/ITT; **9.** rilascio di ulteriori garanzie; **10.** Opzione auto/veicoli; **11.** Opzione Prestitempo; **17.** ritardo nei versamenti mensili e rimborso delle spese sostenute; **19.** rinuncia ad eccezioni; **20.** decadenza dal beneficio del termine e risoluzione; **21.** modifiche di condizioni e norme; **22.** garante; **23.** oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge; **24.** copia per il Cliente; **25.** legge applicabile e Foro competente.

Firma del richiedente ..... **Firma del coobbligato/garante** .....

Manifestazione di consenso al trattamento dei dati personali
Il richiedente e, se esistente, il garante, in relazione all'informativa ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) loro fornita da Deutsche Bank S.p.A., prestano il loro consenso al trattamento (inclusa la comunicazione) dei loro dati personali (inclusi i dati sensibili) nei termini descritti nella suddetta informativa. Il Cliente e l'eventuale coobbligato/garante consente/no inoltre - ☐ **oppure nega** (barrando questa casella) - che i propri/loro dati personali siano utilizzati dalla Banca e/o comunicati a terzi che svolgono attività commerciali e promozionali per finalità di marketing ivi compreso l'invio di materiale illustrativo relativo ai servizi ed ai prodotti commercializzati.

Firma del richiedente ..... **Firma del coobbligato/garante** .....

Data e luogo

Spazio riservato alla Banca
Data _____ Il Funzionario _____
Vista la domanda di finanziamento, accertata la posizione
☐ Accoglie ☐ Respinge

PRESTITEMPO
Offerte finanziarie dal Gruppo Deutsche Bank

N. MM 00000001270012

Richiesta di Assicurazione

N° anagrafe richiedente

QUADRO A

☐ **Per coperture Assicurative facoltative al solo contratto di Prestitempo (Zurigo).**
Il richiedente dichiara di voler aderire alle coperture assicurative per il caso di morte o di invalidità totale e permanente (ITP) e per il caso di inabilità totale e temporanea al lavoro (ITT) di cui all'art. 6 delle "Condizioni generali di finanziamento Prestitempo" e di prestare a tal fine espresso consenso ai fini dell'art. 1919 C.c. e della richiamata normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30.06.03 n. 196). Dichiara altresì, ai fini della validità delle coperture assicurative, di possedere i requisiti di assicurabilità elencati nel punto 1 dell'art. 6 "Condizioni generali di finanziamento Prestitempo" riferiti al proprio stato di salute negli ultimi 5 anni.

QUADRO B

☐ **Per coperture Assicurative facoltative relative al solo contratto di Prestitempo (HSBC).**
Il richiedente dichiara di voler aderire alle coperture assicurative per il caso di morte o di invalidità totale e permanente (ITP) e per il caso di inabilità totale e temporanea al lavoro (ITT) di cui all'art. 6 delle "Condizioni generali di finanziamento Prestitempo" e di prestare a tal fine espresso consenso ai fini dell'art. 1919 C.c. e della richiamata normativa in materia di privacy (D.Lgs. 30.06.03 n. 196). Dichiara altresì, ai fini della validità delle coperture assicurative, di possedere i requisiti di assicurabilità elencati nel punto 1 dell'art. 6 "Condizioni generali di finanziamento Prestitempo" riferiti al proprio stato di salute negli ultimi 5 anni.

☐ **Garanzia perdita d'Impiego (HSBC).**
Il richiedente dichiara di aderire alla garanzia Perdita d'Impiego e di aver preso visione degli artt. 6.4 e 6.8 (Attivabile solo in abbinamento alle coperture morte/ITP/ITT).

QUADRO C

☐ **Per copertura Assicurativa facoltativa relativa alla garanzia Infortuni/Assistenza (Zurigo).**
Per le coperture assicurative facoltative relative ai rischi infortuni/assistenza avvenute all'interno dei locali costituenti residenza dell'intestatario del finanziamento a fronte del pagamento del premio riportato in contratto, dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente le condizioni riportate sul retro del contratto all'Art. 8 e di aver ricevuto la brochure Mod. 428.183.98.

QUADRO D

☐ **Per copertura Assicurativa facoltativa relativa alla garanzia Furto/Incendio (Reale).**
Per la copertura assicurativa facoltativa relativa alla garanzia Furto/Incendio dell'autovettura, prestata a fronte del pagamento del premio riportato in contratto, dichiaro di aver preso visione e di accettare integralmente l'estratto delle Condizioni riportate sul retro del contratto all'Art. 7 e di aver ricevuto la brochure "La sicurezza di un buon contratto. Condizioni di assicurazione" Mod. 428.182.98.

Il richiedente del finanziamento prende atto che la validità delle coperture assicurative è inderogabilmente subordinata, essendo un negozio accessorio a titolo oneroso, all'effettivo versamento dei relativi premi, versamenti dei quali fanno piena ed incontrovertibile prova le scritture della Banca.

Firma del richiedente _____ _____
(firmare solo in caso di adesione all'assicurazione) Firma del coobbligato/garante

Elezione di domicilio.
Ai fini della sola comunicazione di accettazione da parte della Banca indirizzata al richiedente il prestito, relativa all'esito positivo della presente "Richiesta di finanziamento"; le parti contraenti convengono di eleggere domicilio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 C.c. e dell'art. 30 C.p.c., presso il Dealer "Venditore o Prestatore di servizio".

Firma del richiedente _____ _____
Firma del coobbligato/garante

CCD. 47040 - 428.002.03

Condizioni generali di finanziamento Prestitempo.

Art. 1. Premessa. - Prestitempo è un finanziamento che la Deutsche Bank SpA (di seguito la "Banca") concede, a proprio insindacabile giudizio, a soggetto (di seguito anche il "Cliente") che abbia inoltrato la presente richiesta direttamente, nei modi e nelle forme previste dalla vigente legislazione, al fine di soddisfare bisogni attinenti alla sua vita privata, o per il tramite di un operatore commerciale convenzionato con la Banca stessa (di seguito "l'Operatore Commerciale"), al fine di acquistare, presso quest'ultimo, il bene e/o il servizio desiderato.
Prestitempo, oltre che dalle condizioni economiche di cui al fronte della presente richiesta, è regolato dalle pattuizioni di cui alle sottoriportate sezione A - "Regolamento di Prestitempo" e sezione C - "Norme comuni" (di seguito, complessivamente, il "Contratto di Prestitempo"). A Prestitempo è collegata la facoltà della Banca di concedere al Cliente una linea di credito utilizzabile esclusivamente mediante una carta di credito, (di seguito la "Carta") e disciplinata dalle pattuizioni di cui alle sottoriportate sezione B - "Regolamento della Carta" e sezione C - "Norme comuni".
In particolare, la Banca può inviare al Cliente la Carta e una comunicazione inerente alle condizioni economiche ad essa relative, nonché alle eventuali variazioni alle disposizioni di cui alle predette sezioni B e C. Resta sinora inteso che il relativo contratto (di seguito il "Contratto della Carta") sarà perfezionato nel momento in cui il Cliente effettuerà il primo utilizzo della Carta stessa. In tal caso, il Contratto della Carta, oltre che dalle condizioni economiche come sopra comunicate, sarà disciplinato dalle pattuizioni di cui alle sottoriportate sezioni B e C, nonché da quelle che, a modifica di queste ultime, la Banca abbia eventualmente precisato al Cliente con la comunicazione di cui sopra. Il Cliente, ove non intenda utilizzare la Carta inviatagli, dovrà restituirla, debitamente tagliata in due, alla Banca all'indirizzo sotto indicato.

SEZIONE A - "Regolamento di Prestitempo".
Art. 2. Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso - Il presente contratto si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della presente richiesta, tramite l'erogazione del finanziamento. Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui scadenza sono indicati nel fronte della presente richiesta. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del presente contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità:
a) versamento sul c/c postale nr. 40214207 intestato alla Banca; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà ove non abbia optato per la modalità di cui sub b);
b) addebito diretto sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l'apposita autorizzazione R.I.D. stampata sul fronte della presente richiesta, fermo restando che in tal caso la Banca addebiterà al Cliente per ogni singola rata un importo, nella misura pro tempore vigente, a copertura degli oneri bancari sostenuti.
Il Cliente è obbligato a rimborsare il prestito tramite la corresponsione di rate mensili, il cui importo, comprensivo di capitale e interessi, e la cui scadenza sono indicati nel fronte della presente richiesta. L'imposta di bollo, attualmente pari a Euro 10,33, ai sensi della legge 29.12.1995 n. 549 e D.L. 30.12.1995 n. 565, oppure dell'importo relativo all'imposta sostitutiva, attualmente pari allo 0,25% del capitale finanziato, ai sensi del D.P.R. 601/73, verrà applicata: - per i prestiti finalizzati, maggiorando la prima rata dell'importo dell'imposta stessa; - per i prestiti personali, erogando l'importo del finanziamento al netto della medesima. Ai sensi dell'art. 4, comma 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel caso in cui l'operazione di finanziamento preveda un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, calcolati al tasso indicato nel frontespizio, saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Il TAEG/ISC riportato nel frontespizio tiene conto dell'effetto di tale cumulo. La Banca non invierà al Cliente alcun avviso di scadenza. Ai fini del rimborso, quando il Cliente non abbia optato per l'addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente (procedura Rid), la Banca gli trasmetterà dei bollettini di c/c postale predisposti dalla Banca stessa. Qualora il Cliente non ricevesse in tempo utile tali bollettini, oppure se, per qualsivoglia ragione, le sue istruzioni per l'addebito automatico delle rate sul proprio conto corrente non andassero a buon fine, lo stesso resterà comunque obbligato al pagamento delle rate alle rispettive scadenze mensili, da effettuarsi tramite bollettino di c/c postale ordinario con versamento sul conto nr. 40214207 ovvero tramite bonifico bancario a favore di Deutsche Bank – Divisione Prestitempo, CIN O - ABI 3104 - CAB 01600 - n° c/c 000000000060 specificando che si tratta di un finanziamento Prestitempo ovvero effettuando direttamente il versamento presso uno degli sportelli della Banca; nei primi due casi occorrerà indicare sempre nella causale del versamento il proprio nome e cognome ed il beneficiario sarà Deutsche Bank Divisione Prestitempo. In nessun caso il Cliente potrà effettuare il pagamento delle rate mensili a mani dell'Operatore Commerciale.

Art. 3. Estinzione anticipata - Il Cliente ha diritto di esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati sino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso, a titolo di penale, pari all'1% del capitale residuo.

Art. 4. Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella corresponsione delle rate di cui all'art. 2, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del "Tasso di intervento" B.C.E. (ex TUS).Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o di recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente, le spese sostenute per tali interventi.

Art. 5. Norme particolari concernenti alle condizioni assicurative - (Il testo integrale delle condizioni di polizza è depositato presso Deutsche Bank – Div. Prestitempo).
Ove il Cliente abbia scelto di aderire alle polizze assicurative sottoscritte dalla Deutsche Bank (di seguito "Banca") e da Primarie Compagnie di Assicurazione (di seguito l'"Assicuratore"), il contratto di Prestitempo è regolato dalle relative Condizioni Contrattuali richiedibili direttamente alla Banca e di cui i seguenti punti costituiscono un estratto.

Art. 6. Coperture assicurative morte/ITP/ITT
Art. 6.1. Persone assicurabili - Sono assicurabili le persone fisiche che hanno richiesto ed ottenuto un finanziamento con la Banca, purché abbiano un'età non superiore ai 65 anni al momento della richiesta, e con riferimento agli ultimi cinque anni precedenti alla data di decorrenza del contratto:
- non abbiano consultato medici, né siano stati invitati a consultarli, né si siano sottoposti a terapie od a cure indicate da medici o specialisti, né ad esami, se non per malesseri o affezioni minori (quali raffreddori, influenza, febbre da fieno, ecc.);
- non siano stati ricoverati in case di cura, sanatori, ospedali, per malattie o interventi diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, ernia inguinale, parto;
- non si siano mai sottoposti a test HIV e sull'epatite, oppure si siano sottoposti, ma con risultati negativi;
- nello svolgimento del loro lavoro, o nel tempo libero, non pratichino alcuna attività pericolosa alla loro salute (come ad esempio utilizzo di sostanze pericolose o nocive alla salute, soggiorni prolungati in paesi extraeuropei, esercizio di attività sportive pericolose incluso volo, partecipazione a corse o gare con autoveicoli, motoveicoli, natanti ecc.);
- non siano state assenti dal lavoro, negli ultimi dodici mesi, per più di trenta giorni lavorativi consecutivi a causa di una malattia o di un infortunio.

Art. 6.2. Premio assicurativo - Le prestazioni di cui ai successivi Artt. 6.3 e 6.4 sono garantite a condizione che sia stato regolarmente corrisposto il premio unico. Il premio unico è dovuto in via anticipata alla data di decorrenza del contratto.

Art. 6.3. Prestazioni - **1.** In caso di morte o di invalidità totale e permanente del Cliente prima della scadenza contrattuale, l'Assicuratore garantisce ai Beneficiari designati il pagamento immediato del debito residuo al momento del decesso del Cliente o al momento in cui viene medicalmente constatato lo stato di invalidità totale e permanente. Il debito residuo è calcolato secondo il piano di ammortamento stabilito all'atto della sottoscrizione del contratto di finanziamento; eventuali rate scadute e non pagate non modificano l'importo dell'indennità.
1a. Si intende colpito da invalidità totale e permanente l'Assicurato che, per sopravvenutagli malattia organica o lesione fisica, comunque indipendente dalla sua volontà ed oggettivamente accertabile, abbia perduto, in modo presumibilmente permanente e totale, la capacità all'esercizio della propria professione o mestiere e ad ogni altro lavoro confacente le sue attitudini od abitudini. Verificatasi l'invalidità del Cliente ed eseguito il pagamento del capitale assicurato, la polizza si intenderà estinta e nulla sarà più dovuto per il caso di morte del Cliente. Ugualmente in caso di sopravvivenza del Cliente alla data di scadenza della polizza, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito dall'Assicuratore.
1b. Il capitale massimo garantito per ogni Cliente per il caso di morte o di invalidità totale e permanente è pari a Euro 30.000,00. Nel caso di più coperture assicurative stipulate per il medesimo Cliente, l'Assicuratore procederà a liquidare, in caso di morte o di invalidità totale e permanente del Cliente, le coperture stipulate più recentemente fino alla concorrenza del capitale massimo garantito.
1c. In caso di sopravvivenza del Cliente alla data di scadenza della copertura, questa si intenderà estinta ed il premio pagato resterà acquisito dall'Assicuratore.
2. In caso di ITT, dopo un periodo di franchigia assoluta di 60gg continuativi, ridotto a 30gg nel caso di ricovero della stessa durata in un luogo di cura, l'Assicuratore corrisponde un'indennità pari alle rate mensili di rimborso dovute (con il massimo mensile per Cliente di Euro 1.000 qualunque sia il numero dei finanziamenti ricevuti) che hanno scadenza durante il restante periodo dell'inabilità stessa, fino ad un massimo di 12 mensilità.

Art. 6.4. Prestazioni relative alla Garanzia Perdita d'Impiego - In caso di Perdita del posto di lavoro (nel caso in cui sia stata firmata l'adesione sul Frontespizio del contratto) l'Assicuratore liquida un importo mensile di ammontare pari a quello delle rate, con il limite massimo di 12. La franchigia assoluta è di 90 gg. consecutivi per sinistro. Il periodo di normalizzazione è di 180gg.

Art. 6.5. Decorrenza e cessazione delle garanzie - Le garanzie decorrono dalle ore 24 del giorno di erogazione del finanziamento e cessano allo scadere della durata prevista per il finanziamento e comunque non oltre il compimento del 66° anno di età del Cliente.

Art. 6.6. Periodo di carenza per tutte le prestazioni - 30 giorni applicabile solo in caso di malattia.

Art. 6.7. Beneficiari - Beneficiaria dell'assicurazione è la Banca. In caso di anticipata estinzione del finanziamento, il beneficio dell'assicurazione verrà trasferito automaticamente per il caso morte a favore degli eredi testamentari del Cliente (o, in mancanza, dei suoi eredi legittimi), per i casi di ITP e di ITT a favore del Cliente.

Art. 6.8. Esclusioni - **1. -** Il rischio di morte e di invalidità totale e permanente è coperto qualunque possa esserne la causa senza limiti territoriali e senza tener conto dei cambiamenti di professione del Cliente. Sono esclusi dalla garanzia soltanto il decesso e l'invalidità totale e permanente causati da:
- partecipazione attiva del Cliente a delitti dolosi;
- partecipazione attiva del Cliente a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi verso lo Stato Italiano: in questo caso la garanzia può essere prestata, su richiesta della Banca, alle condizioni stabilite dal competente Ministero;
- incidente di volo, se il Cliente viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e in ogni caso se viaggia in qualità di membro dell'equipaggio; suicidio, se avviene nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione; sindrome di immunodeficienza acquisita (AIDS) o ad altra patologia ad essa collegata; malattie diagnosticate o infortuni subiti prima della sottoscrizione dell'accettazione all'inserimento in polizza in qualità di assicurato.

2. In questi casi l'Assicuratore paga il solo importo della riserva matematica calcolato al momento del decesso o al momento in cui viene medicalmente constatato lo stato di invalidità totale e permanente.
3. Dalla garanzia ITT, sono escluse anche le astensioni dal lavoro causate o avvenute in particolari circostanze quali, ad esempio attività pericolose, gravidanza, stati di alterazione da uso di alcool o stupefacenti, stati depressivi e affezioni psichiatriche.
4. Esclusioni relative al caso Perdita d'Impiego: lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti da meno di 12 mesi consecutivi alla Data Iniziale, conoscenza da parte dell'Assicurato della prossima disoccupazione o di circostanze che oggettivamente facevano prevedere il verificarsi di tale evento, licenziamento per giusta causa, perdita d'impiego programmata in base al contratto (contratti a tempo determinato, stagionali, contratti a termine etc.), attività lavorativa svolta fuori dall'Italia (salvo missioni di durata non superiore a 30 gg.), risoluzione volontaria del rapporto di lavoro, mancata iscrizione nella lista di collocamento, percezione del trattamento di Cassa Integrazione Guadagni ordinaria, gli eventi e/o cause che costituiscono esclusioni dalle prestazioni in caso di I.T.T., l'eventuale pagamento di indennizzi per il caso di I.T.T. per lo stesso periodo; atti di terrorismo nucleare, chimico e/o biologico.

Art. 6.9. Denuncia Sinistri - Per ogni denuncia sinistri inviare lettera raccomandata A.R. a: Deutsche Bank S.p.A. – Divisione Prestitempo – Uff. Assicurazioni – Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano.

Art. 7. Garanzia Furto/Incendio dell'autovettura - La garanzia decorre dalle ore 24.00 del giorno antecedente quello di erogazione del finanziamento ed è valida per tutto il periodo per il quale è stato versato il premio assicurativo, senza tacito rinnovo.
Tale garanzia copre i danni totali o parziali verificatisi a seguito di:
- furto totale o parziale
- incendio, fulmine, esplosione e scoppio

e cesserà al termine del periodo per cui è prestata l'assicurazione.

Art. 8. Garanzia Infortuni/Assistenza - Le garanzie decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del finanziamento e sono:
- Sez. Infortuni all'interno dell'abitazione di residenza del titolare del finanziamento: invalidità permanente (come da tabella D.P.R. 30/06/1965 n. 11 24 Tabella INAIL) fino alla somma di Euro 15.000,00. Franchigia 3% assoluta;
- Sez. Assistenza: 24 ore su 24 per 365 gg anno in caso d'emergenza telefonando al n. verde 800 069478 invio di idraulico, elettricista, fabbro, senza costi fino ad un massimo di Euro 100,00 per l'intervento (sono esclusi i costi relativi al materiale necessario per la riparazione).

Art. 9. Rilascio di ulteriori garanzie - Il Cliente, ove richiesto dalla Banca, si impegna a:
- rilasciare all'ordine della Banca una cambiale, senza indicazione della scadenza, a firma propria e di eventuali avallanti, per l'importo indicato sul fronte della presente richiesta alla voce "Totale finanziamento". Il rilascio di tale cambiale deve intendersi a garanzia del rimborso di Prestitempo. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria siffatta cambiale è presentabile all'incasso entro cinque anni dalla data del suo rilascio. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine di rimborso come pure di risoluzione del Contratto di Prestitempo, il Cliente e gli eventuali avallanti autorizzano sin d'ora la Banca, senza obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a completare la cambiale con l'apposizione della data di scadenza scelta dalla Banca stessa e ad azionarla per un importo che tenga conto del complessivo residuo credito da essa vantato. Ad avvenuto totale pagamento del debito, la Banca resta autorizzata a distruggere la cambiale se, nei sei mesi successivi, il Cliente non ne abbia chiesto la restituzione;
- iscrivere ai sensi del R.D.L. 15.3.1927, n. 436 a favore della Banca, privilegio sul veicolo, che verrà cancellato, a cura e spese del Cliente, previo assenso della Banca, ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito da quest'ultima vantata nei confronti del Cliente.

Art. 10. Opzione Auto/Veicoli - Entro la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, il Cliente ha la possibilità di esercitare una della seguenti opzioni:
1. rimborsare alla Banca la Maxi Rata/VFG (Valore Finale Garantito), rateizzandone l'importo alle condizioni e modalità indicate sul fronte del modulo;
2. pagare alla Banca, in un'unica soluzione, l'importo della Maxi Rata/VFG entro e non oltre la scadenza di quest'ultima;
3. cedere (al valore della Maxi Rata/VFG di cui al fronte del modulo) e consegnare il bene oggetto del presente Contratto di Prestitempo all'Operatore Commerciale indicato sul fronte della presente richiesta, con l'obbligo per il Cliente di acquisto presso il predetto Operatore Commerciale di un altro veicolo.

Resta fermo che il mancato pagamento della Maxi Rata/VFG alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo, sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare, nei termini di cui sub 1, la Maxi Rata/VFG stessa.
Per poter esercitare l'opzione di cui sub 3, il veicolo dovrà essere ceduto e consegnato, entro la data di scadenza della Maxi Rata/VFG, nelle normali condizioni d'uso e di manutenzione imposti al Cliente in sede di acquisto presso il ripetuto Operatore Commerciale ivi comprendendosi la regolare esecuzione dei prescritti tagliandi nei centri servizi indicati dalla Casa Costruttrice. Resta sin d'ora inteso che l'esercizio di siffatta opzione sarà considerato come manifestazione del consenso del Cliente a che l'Operatore Commerciale si accolli, ex art. 1273 c.c., il suo debito residuo verso la Banca, con onere quindi per l'Operatore Commerciale stesso del pagamento alla Banca della Maxi Rata/VFG.
Il Cliente decade dal diritto di scelta delle opzioni di cui al presente articolo al ricorrere degli eventi di cui all'art. 20 e nella impossibilità o mancata consegna del veicolo.

Art. 11. Opzione Prestitempo - Entro la data di scadenza del Contratto di Finanziamento, il Cliente ha la possibilità di esercitare una della seguenti opzioni:
1. rimborsare alla Banca la Maxi Rata, rateizzandone l'importo alle condizioni e modalità indicate sul fronte del modulo;
2. pagare alla Banca, in un'unica soluzione, l'importo della Maxi Rata entro e non oltre la scadenza di quest'ultima.

Resta fermo che il mancato pagamento della Maxi Rata alla data e per l'importo indicato sul fronte del modulo, sarà automaticamente considerato manifestazione irrevocabile del Cliente di voler rateizzare, nei termini di cui sub 1, la Maxi Rata stessa.

SEZIONE B - "Regolamento della Carta".
Art. 12. Uso della Carta.
Art. 12.1. Norme generali - La Carta consente al Cliente di ottenere merci e/o servizi unicamente presso i punti vendita dell'Esercente Convenzionato.
La Banca, in occasione dell'invio della Carta,oltre a fornire la comunicazione di cui all'art. 1, indica al Cliente il limite massimo di utilizzo della stessa, (di seguito il "Fido") determinato dalla Banca medesima a sua discrezione. La Carta di cui la Banca rimane unica proprietaria viene concessa in uso al Cliente e non può essere ceduta a terzi ad alcun titolo.
Il Cliente può fruire del Fido tramite utilizzo della Carta, in una o più riprese, fermo restando che l'esposizione in linea capitale non può superare il Fido stesso. Dietro puntuale ricezione di rimborsi aventi ad oggetto quanto meno l'"importo minimo da versare" di cui all'art. 15 la Banca aumenterà - in misura pari alla somma delle quote dei ripetuti rimborsi imputati all'esposizione in linea capitale del Cliente - l'importo utilizzabile (di seguito la "Disponibilità attuale"). L'entità di quest'ultima viene comunicata al Cliente nell'estratto conto di cui all'art. 14 (di seguito l'"Estratto Conto"). La Carta può essere utilizzata al fine d'acquistare merci e/o servizi esclusivamente presso i punti vendita dell'Esercente Convenzionato, anche in presenza di vendite (di seguito le "Campagne Promozionali") di quest'ultimo legate a particolari forme di finanziamento quali quelle senza corrispettivo di interessi a valere: (i) per l'intera durata del finanziamento; ovvero (ii) per il solo periodo che intercorre dal giorno di erogazione del finanziamento alla data di scadenza della prima rata di rimborso ad esso relativa (di seguito, ambedue, i "Termini del Finanziamento").

Sugli utilizzi della Carta connessi ad acquisti effettuati nel corso di Campagne Promozionali, la Banca, ottemperando alle disposizioni volta per volta ricevute dall'Esercente Convenzionato con riguardo ai relativi Termini di Finanziamento (ivi compresi numero, importo e scadenza delle rate), non addebita interessi al Cliente, sempreché quest'ultimo effettui i dovuti rimborsi alla Banca nel pieno e puntuale rispetto dei Termini di Finanziamento pertinenti a ciascuno degli acquisti in tal guisa effettuati, quali pubblicizzati dall'Esercente Convenzionato stesso nei propri locali e richiamati dalla Banca in sede di Estratto Conto.
La Banca si riserva comunque il diritto, in presenza di un giustificato motivo, indicato in via esemplificativa, in una delle ipotesi di cui all'art. 20 di sospendere l'utilizzo della Carta da parte del Cliente.

Art. 12.2. Validità e rinnovo - La Carta ha validità biennale e scade l'ultimo giorno del mese indicato sulla stessa. La Carta è rinnovata automaticamente alla scadenza, salvo che il Cliente abbia fatto pervenire alla Banca almeno tre mesi prima della scadenza, una comunicazione di disdetta a mezzo lettera raccomandata. In caso di rinnovo la Banca provvede ad inviare al Cliente la Carta rinnovata nella scadenza. In caso di mancato rinnovo resta fermo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca l'ammontare del proprio debito residuo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 15.

Art. 12.3. Commissioni - Il Cliente è tenuto a corrispondere alla Banca, a seguito anche di un rinnovo automatico, una commissione biennale nella misura indicata nella comunicazione di cui all'art. 1. Siffatta commissione viene usualmente richiesta con l'Estratto Conto; se la commissione è relativa al caso di prima emissione, la stessa viene richiesta con l'Estratto Conto emesso dopo il primo utilizzo della Carta.

Art. 12.4. Norme probatorie - All'atto della ricezione della Carta, il Cliente è tenuto ad apporre la propria firma nell'apposito spazio sul retro della stessa. La firma del Cliente apposta sulle ricevute relative agli utilizzi della Carta deve essere uguale a quella compariente sul retro di quest'ultima. L'Esercente Convenzionato ha comunque la facoltà di richiedere al Cliente un documento di identità.
La Carta è utilizzabile anche in apposite apparecchiature elettroniche (di seguito i "terminali POS") installate presso l'Esercente Convenzionato. Gli utilizzi della Carta vengono evidenziati nell'Estratto Conto tenendo conto sia delle ricevute sottoscritte dal Cliente in relazione agli utilizzi effettuati (anche nel corso di Campagne Promozionali), sia delle registrazioni che alla Banca pervengono dai terminali POS dell'Esercente Convenzionato. Per il Cliente fanno prova le ricevute da lui sottoscritte. Il rilascio dei suddetti atti probatori è documentato da apposite registrazioni interne della Banca.

Art. 13. Norme di sicurezza - Il Cliente ha l'obbligo di porre in essere tutte le misure opportune per la custodia della Carta e si impegna, nel caso di suo smarrimento, furto o distruzione, a darne immediata segnalazione telefonica o telegrafica alla Banca, facendola subito seguire da conferma scritta a mezzo lettera raccomandata, corredata da copia della denuncia presentata all'Autorità competente. Il Cliente è responsabile di tutti i danni che derivino dall'inadempimento totale o parziale dei suddetti obblighi. La sostituzione della Carta a seguito di smarrimento o furto avviene ad esclusiva discrezione della Banca e comunque solo dietro richiesta del Cliente. In caso di mancata sostituzione resta fermo l'obbligo del Cliente di rimborsare alla Banca l'ammontare del suo debito residuo, nei termini e con le modalità di cui all'art. 15. In caso di sostituzione della Carta - fermi restando sia le modalità di utilizzo di cui all'art. 12 che gli obblighi di cui all'art. 15 relativi alla Carta sostituita - la Banca è autorizzata ad addebitare al Cliente, dandone evidenza nell'Estratto Conto, un rimborso spese, nella misura indicata nella comunicazione di cui all'art. 1.
In caso di distruzione, incrinatura, deformazione o smagnetizzazione della Carta, la sua sostituzione avviene dietro richiesta del Cliente e restituzione alla Banca della Carta tagliata in due.

Art. 14. Estratto Conto - Una volta al mese la Banca invia al Cliente un Estratto Conto sul quale vengono evidenziati l'ammontare degli utilizzi della Carta, i rimborsi pervenuti alla Banca, nonché quelle somme che risultassero dovute alla Banca stessa in forza del secondo comma del presente articolo e degli artt. 12.3, 13, 15, 16, 17 e 23 nelle rispettive misure indicate nella comunicazione di cui all'art. 1.
Nell'Estratto Conto vengono pure indicati, oltre alla Disponibilità attuale, l'ammontare del debito residuo (di seguito "il Saldo attuale"), l'"importo minimo da versare" di cui all'art. 15, la data entro la quale il rimborso deve pervenire alla Banca, l'importo maturato a titolo di interessi fino a tale data e le spese di invio dell'Estratto Conto nella misura indicata nella comunicazione di cui all'art. 1. Trascorsi 60 giorni dalla data di ricevimento dell'Estratto Conto senza che sia pervenuto alla Banca per iscritto un reclamo specifico, l'Estratto Conto si intende approvato dal Cliente con pieno effetto riguardo a tutti gli elementi che hanno concorso a formarne le risultanze.

Art. 15. Programma di rimborso inerente agli utilizzi della Carta - Il Cliente, ove non estingua in un'unica soluzione il Saldo attuale, secondo le modalità in appresso specificate, è obbligato a corrispondere mensilmente alla Banca seguendo le medesime modalità, una somma non inferiore all'"importo minimo da versare" indicato in Estratto Conto. L'"importo minimo da versare" viene quantificato dalla Banca - in primo luogo - calcolando, sulla base della misura del t.a.n. (tasso annuo nominale) quale indicata nella comunicazione di cui all'rt.1,un piano di rimborso degli utilizzi della Carta in 24 rate mensili di uguale importo, e - in secondo luogo - sommando alla rata mensile così ottenuta le spese di invio dell'Estratto Conto, nonché, se del caso, l'ammontare del rimborso dovuto ai sensi dei Termini di Finanziamento relativi ad utilizzi effettuati in Campagne Promozionali ed i rimborsi precedentemente dovuti ma non pervenuti, i relativi interessi di mora di cui all'art. 17, le commissioni di cui all'art. 12.3, gli oneri fiscali di cui all'art. 23. In presenza di ulteriori utilizzi della Carta, la Banca procede a ricalcolare l'"importo minimo da versare" secondo un nuovo piano di rimborso di 24 rate mensili di uguale importo. Il Cliente ha facoltà di effettuare rimborsi di entità superiore all'"importo minimo da versare", nel qual caso la Banca ricalcola automaticamente l'ammontare degli "importi minimi da versare" ancora dovuti, mantenendone inalterato il numero e riducendone proporzionalmente l'entità. La Banca, per contro, non procede al ricalcolo dell'"importo minimo da versare"sia in presenza di ritardo nei rimborsi, sia qualora il maggior rimborso effettuato non superi il 10% dell'"importo minimo da versare". In queste ipotesi, fermo restando che le somme effettivamente rimborsate dal Cliente vanno a decurtazione del Saldo attuale, la Banca se l'"importo minimo da versare" dovesse risultare superiore al Saldo attuale, chiederà al Cliente il rimborso del solo Saldo attuale. Ogni pagamento deve pervenire alla Banca entro e non oltre il giorno 15 del mese successivo alla data di emissione dell'Estratto Conto. Ai fini del rimborso il Cliente può optare per il versamento tramite il bollettino di conto corrente postale inviatogli dalla Banca con l'Estratto Conto, oppure per l'addebito diretto sul proprio conto corrente. Nel caso in cui il Cliente abbia già scelto quest'ultima modalità per il rimborso di Prestitempo di cui all'art. 2, la validità dell'autorizzazione RID sottoscritta dal Cliente in tale occasione è da intendersi estesa pure al pagamento degli importi di cui agli Estratti Conto, fermo restando che, la Banca, per ogni singola operazione di addebito nel conto corrente del Cliente relativa a detti importi, addebiterà al Cliente una commissione, nella misura pro-tempore vigente, a copertura degli oneri bancari sostenuti. La Banca imputa i rimborsi ricevuti nell'ordine seguente: agli interessi maturati, alle ragioni per le causali previste sia nella comunicazione di cui all'art. 1 che negli artt. 16, 17, secondo comma, e 23 ed infine all'esposizione in linea capitale del Cliente.

Art. 16. Interessi - Salvo quanto specificamente previsto al penultimo comma dell'art. 12.1, gli utilizzi della Carta sono produttivi di interessi il cui ammontare viene indicato nell'Estratto Conto. Al fine del computo di detti interessi, la Banca tiene conto del t.a.n., nella misura indicata nella comunicazione di cui all'art. 1, nonché del lasso di tempo intercorrente tra gli utilizzi della Carta ed i successivi rimborsi del Cliente. Ai sensi dell'art.4, comma 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, nel caso in cui l'operazione di finanziamento preveda un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, calcolati al tasso indicato nel frontespizio, saranno cumulati all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento. Il TAEG/ISC riportato nel frontespizio tiene conto dell'effetto di tale cumulo.

Art. 17. Ritardo nei versamenti mensili e rimborso delle spese sostenute - In caso di ritardo nella corresponsione dell'"importo minimo da versare" di cui all'art. 15, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura di 2 punti percentuali in più del t.a.n. di cui al citato art. 15. Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o dei recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente, le spese sostenute per tali interventi.

Art. 18. Recesso - Ferma l'ipotesi di cui all'art. 12.2, il Cliente può recedere in qualsiasi momento dal Contratto della Carta, ottemperando, in via contestuale, alle seguenti formalità:
1. comunicazione a mezzo lettera raccomandata alla Banca;
2. restituzione alla Banca della Carta tagliata in due;
3. pagamento alla Banca, in un'unica soluzione, dell'ammontare risultante dalla sommatoria del Saldo attuale indicato nell'Estratto Conto immediatamente antecedente al recesso, degli eventuali successivi utilizzi della Carta, degli interessi maturati sugli stessi e delle somme eventualmente dovute in base all'art. 17, secondo comma.

Nel caso in cui la lettera di recesso del Cliente pervenga alla Banca oltre il termine di cui all'art. 12.2, resta comunque a carico del Cliente la commissione per il rinnovo automatico della Carta. In tale ipotesi il Cliente è altresì obbligato a restituire alla Banca, tagliata in due, la Carta rinnovata eventualmente pervenutagli. La Banca può recedere in qualsiasi momento dal Contratto della Carta, dandone comunicazione al Cliente a mezzo lettera raccomandata o telegramma, al verificarsi di un giustificato motivo, indicato, in via esemplificativa, in una delle ipotesi di cui all'art. 20. Qualora il Cliente non sia consumatore, ai sensi dell'art. 121 del d.lgs. 385/1993, la Banca può altresì recedere in qualsiasi momento dal Contratto della Carta, anche in assenza di un giustificato motivo, dandone preavviso di giorni dieci al Cliente, a mezzo lettera raccomandata. In ogni caso di recesso ad iniziativa della Banca il Cliente, entro la data indicata nella comunicazione ricevuta, deve provvedere sia al pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti, sia alla restituzione alla Banca della Carta (e di quella rinnovata, se in suo possesso). In caso di inadempimento all'obbligo di restituzione della Carta, la Banca può ritirare direttamente la Carta ovvero farla ritirare dall'Esercente Convenzionato o da terzi all'uopo incaricati.

SEZIONE C - "Norme Comuni".
Art. 19. Rinuncia ad eccezioni - Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi, il Cliente, riconoscendo che la Banca non ha stipulato né con l'Operatore Commerciale né con l' Esercente Convenzionato accordi che attribuiscano alla Banca stessa l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti di quest'ultimo, deve rivolgersi unicamente agli stessi, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo del Cliente di effettuare i rimborsi nei termini e con le modalità di cui agli artt. 2 e 15.

Art. 20. Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione - È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456 c.c., il Contratto di Prestitempo e/o il Contratto della Carta (di seguito, entrambi, il "Contratto"), dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; utilizzo della Carta in eccesso rispetto al Fido o della Disponibilità attuale; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico - finanziaria resa al momento della presente richiesta; mancata comunicazione del Cliente alla Banca di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza, diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero della garanzia prestata, fermo restando che quest'ultima ipotesi, si è realizzata nei casi previsti dall'art.7 del R.D.L, n°436/1927, ovvero in caso di distruzione, deterioramento, occultamento, perdita, fermo, confisca, pignoramento, sequestro o sottrazione del veicolo alla garanzia della Banca. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente deve provvedere sia all'immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti, sia alla restituzione alla Banca della Carta eventualmente inviatagli (e di quella rinnovata, se in suo possesso). In caso di inadempimento al predetto obbligo di restituzione della Carta, la Banca può ritirare direttamente la Carta ovvero farla ritirare dall'Esercente Convenzionato o da terzi all'uopo incaricati.

Art. 21. Modifiche di condizioni e norme - La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche del Contratto. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente la Banca, ai sensi dell'art. 118 d. lgs. n. 385/1993 e delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta al Cliente presso l'ultimo domicilio da questi comunicato, con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. In caso di variazioni sfavorevoli generalizzate, la Banca può effettuare la succitata comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, dando notizia delle stesse, se lo ritiene opportuno, anche mediante avvisi esposti nei propri locali aperti al pubblico. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero della succitata pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Qualora il t.a.n. sia indicizzato con riferimento a specifici parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà della Banca e del Cliente, non vengono comunicate le variazioni di tasso conseguenti alle variazioni dei suddetti parametri.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme del Contratto in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, in modifiche di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, presso l'ultimo domicilio da questi comunicato, con la specifica indicazione, secondo la natura della modifica in questione della data di decorrenza della modifica stessa. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal Contratto entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Art. 22. Garante - Con la sottoscrizione della presente richiesta, il terzo garante dichiara di costituirsi fidejussore del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni tutte nascenti dal Contratto. Pertanto il garante si impegna a versare immediatamente alla Banca, dietro semplice richiesta della stessa, il credito complessivo da questa vantato nei confronti del Cliente, sino ad un importo massimo ed onnicomprensivo pari alla sommatoria dei seguenti fattori: 1) l'importo relativo al "Totale finanziamento" (indicato sul fronte della presente richiesta); 2) l'importo di Euro 2.582,28 (quale massimo importo del Fido della Carta); 3) l'importo pari al 20% della somma degli importi di cui ai numeri 1) e 2). Il fideiussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.

Art. 23. Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge - Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente.
Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Nel caso in cui il coniuge del Cliente rilasci la garanzia di cui all'art. 22, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, in deroga all'art. 190 c.c., è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Art. 24. Copia per il Cliente - Il Cliente dichiara di essere entrato in possesso di copia del presente atto completo in ogni sua parte.

Art. 25. Legge applicabile e Foro competente - Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia relativa ai diritti di obbligazione nascenti dal presente atto è prevista la competenza concorrente del Foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 in tema di tutela delle persone rispetto al trattamento dei dati personali, il Cliente e gli eventuali coobbligati o garanti (di seguito cumulativamente definiti "Cliente") sono informati e, per quanto di ragione, espressamente consentono:
a) che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare e, in caso di accoglimento della domanda di finanziamento, i dati relativi allo svolgimento del rapporto contrattuale vengano trattati dalla Società Deutsche Bank SpA, per finalità di:
- valutazione del merito creditizio - prevenzione del sovraindebitamento - gestione dei rapporti contrattuali - elaborazione statistica - tutela e recupero dei crediti:

mediante
- elaborazione elettronica - consultazione - raffronto con criteri prefissati - ogni altra opportuna operazione relativa al conseguimento delle predette finalità, anche per mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale (anche mediante trattamenti continuativi), quali:
- società di servizi informatici - enti di tutela del credito - società che svolgono servizi di pagamento - assicurazioni - rivenditori convenzionati - agenti - società di factoring - società di recupero crediti - soggetti che forniscono informazioni commerciali, quali:
- società che svolgono attività di trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento della corrispondenza - società che svolgono servizi di registrazione tramite scansione, fotoriproduzione ed archiviazione della documentazione - La Deutsche Bank AG, con sede a Francoforte (RFT), del cui gruppo la società Deutsche Bank SpA fa parte;
- società che offrono le coperture assicurative cui il Cliente abbia aderito in sede di stipula del contratto Prestitempo;

il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge in materia di sicurezza dei dati (un elenco nominativo dei soggetti appartenenti alle predette categorie è disponibile presso la Sede della Società e le filiali).
In particolare consentono che i dati forniti per lo svolgimento della istruttoria preliminare vengano trattati da:

- CRIF - Centrale Rischi Finanziaria S.p.A., Via Lame 15, 40122 Bologna
- CTC - Consorzio Tutela del Credito, Viale Tunisia 50, 20124 Milano
- ACCENTURE S.p.A., Largo Donegani 2, 20121 Milano
- Help Phone Srl, V. Nazionale 3, 33048 S. Giovanni al Natisone (UD)
- Fair Isaac, 120 North Redwood Drive, San Rafael CA 94903/1996 USA
- Società Reale Mutua di Assicurazioni, Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino
- CRIF - Servizi S.p.A., Via Marconi 12, 40122 Bologna
- Zurich Life Insurance Italia S.p.A., Piazza C. Erba 6, 20129 Milano
- SA.RO. S.p.A. Servizi Finanziari - Via Vitruvio, 42 - 20124 Milano
- Bamado Ltd - 42 Alie Street London E18DA
- HSBC - Life (Europe) Ltd, 20-22 Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland
- HSBC - Insurance (Ireland) Ltd, 20-22 Lower Hatch Street, Dublin 2, Ireland
- ELSAG Sistemi S.p.A., Via Giacomo Puccini 2, 16154 Genova Sestri Ponente
- Experian Ltd, Talbot House, Talbot Street NG1 5HF, Nottingham (GB)
- DM GROUP S.r.l., Via Lessolo 19, 10153 Torino
- MICRODATASERVICE Srl, Via Gazzoletto 16/18, Loc. San Felice, 26100 Cremona
- MEDIOSYSTEM S.p.A., Strada Fosso dell'Infernaccio 6, 06129 Perugia
- Sicurtà 1879 Assicurazioni S.p.A., Piazza C. Erba 6, 20129 Milano
- FIRE S.p.A. - Strada S. Giacomo, 19 is. 313 - 98122 Messina

b) che i predetti dati possono essere raccolti sia presso l'interessato sia presso terzi;
c) che il conferimento dei dati richiesti, siano essi acquisiti in base ad un obbligo di legge ovvero in quanto strettamente funzionali all'esecuzione del rapporto contrattuale è necessario, e che un eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di svolgere le attività richieste per la conclusione e per l'esecuzione del contratto.
In relazione al trattamento dei predetti dati il Cliente, in base all'art. 7 del D.Lgs. 30.06.03 n. 196 ha il diritto di ottenere dalla Società:
a) la conferma dell'esistenza di dati personali che lo riguardano e la comunicazione, in forma comprensibile, dei dati stessi e della loro origine nonché della logica su cui si basa il trattamento;
b) la cancellazione, la trasformazione, in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge;
c) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, qualora vi abbia interesse, l'integrazione dei dati. Il Cliente ha inoltre il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento di dati personali che lo riguardano.
Il Responsabile del trattamento dei dati è il Preposto "pro-tempore" alla Macro-Divisione PCAM.

Direzione Prestitempo - Piazza del Calendario, 1 - 20126 Milano

Deutsche Bank S.p.A. - Sede Sociale e Direzione Generale: Via Borgogna, 8 - 20122 Milano
Capitale Sociale Euro 310.659.856,26 – Numero iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Codice Fiscale e Partita IVA 01340740156
Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi – Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia ex art. 59 D. Lgs. n. 58/1998
Iscritta all'albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo Deutsche Bank iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari.

PRESTITEMPO
Offerte finanziarie dal Gruppo Deutsche Bank

SEZIONE II:

SINTESI DELLE PRINCIPALI CLAUSOLE CONTRATTUALI

Perfezionamento del contratto e modalità di rimborso.
Il contratto relativo a Prestitempo (Contratto) si intende concluso con l'accettazione, da parte della Banca, della Richiesta tramite l'erogazione del finanziamento stesso.
Il Cliente è obbligato a rimborsare il finanziamento tramite la corresponsione di rate mensili il cui importo, comprensivo di capitale ed interessi, e la cui scadenza sono indicati nel fronte della Richiesta. Le singole rate di rimborso, così come tutti gli altri importi dovuti alla Banca in forza del Contratto, devono essere corrisposte con una delle seguenti modalità: a) versamento sul c/c postale intestato alla Banca; a tal fine il Cliente utilizzerà gli appositi bollettini postali prestampati che la Banca gli invierà ove non abbia optato per la modalità di cui in appresso; b) addebito diretto sul conto corrente del Cliente; a tal fine il Cliente dovrà sottoscrivere l'apposita autorizzazione R.I.D. stampata sul fronte della Richiesta, fermo restando che in tal caso la Banca addebiterà al Cliente per ogni singola rata un importo, nella misura pro tempore vigente, a copertura degli oneri bancari sostenuti.
In nessun caso il Cliente potrà effettuare il pagamento delle rate mensili a mani dell'Operatore Commerciale tramite il quale ha avanzato alla Banca la Richiesta.

Estinzione anticipata.
Il Cliente ha diritto di esercitare la facoltà di estinzione anticipata del prestito corrispondendo alla Banca il capitale residuo e gli interessi maturati sino al momento dell'esercizio di detta facoltà, nonché un compenso, a titolo di penale, pari all'1% del capitale residuo.

Ritardo nei pagamenti mensili e rimborso delle spese sostenute.
In caso di ritardo nella corresponsione delle rate, la Banca addebita al Cliente interessi di mora nella misura di 10 punti percentuali in più del Tasso B.C.E. (ex TUS). Ove il ritardo provochi l'intervento della Banca e/o di recuperatori dalla medesima incaricati di sollecitare il pagamento da parte del Cliente, la Banca può chiedere a quest'ultimo, nella misura massima autorizzata dall'autorità competente, le spese sostenute per tali interventi.

Coperture assicurative.
Il Cliente ha facoltà di aderire a polizze assicurative, sottoscritte dalla Banca con primarie compagnie assicurative a copertura del rimborso del credito derivante dal finanziamento, a fronte dei rischi di morte, invalidità totale permanente superiore al 60%, inabilità temporanea totale (con franchigia assoluta di 60 gg. consecutivi per sinistro), perdita d'impiego (con franchigia assoluta di 90 gg. consecutivi per sinistro). Beneficiaria dell'assicurazione è la Banca.
Nel caso di finanziamento finalizzato all'acquisto di veicolo, e' prevista pure la facoltà per il Cliente di aderire alla garanzia Furto/Incendio dell'autovettura vincolata a favore della Banca. Tale garanzia copre i danni totali o parziali verificatisi a seguito di furto totale o parziale e incendio, fulmine, esplosione e scoppio.
Le condizioni contrattuali delle predette coperture assicurative sono ampiamente riassunte in estratto nel Contratto.

Rilascio di ulteriori garanzie.
Il Cliente, ove richiesto dalla Banca, resta impegnato: i) a rilasciare all'ordine della Banca una cambiale, senza indicazione della scadenza, a firma propria e di eventuali avallanti, per l'importo indicato sul fronte della Richiesta alla voce "Finanziamento richiesto". Il rilascio di tale cambiale deve intendersi a garanzia del rimborso del finanziamento. In deroga a quanto stabilito dalla legge cambiaria siffatta cambiale è presentabile all'incasso entro cinque anni dalla data del suo rilascio. In caso di dichiarata decadenza dal beneficio del termine di rimborso come pure di risoluzione del Contratto, la Banca resta autorizzata dal Cliente e dagli eventuali avallanti, senza obbligo di preavviso od osservanza di ulteriori formalità, a completare la cambiale con l'apposizione della data di scadenza scelta dalla Banca stessa e ad azionarla per un importo che tenga conto del complessivo residuo credito da essa vantato. Ad avvenuto totale pagamento del debito, la Banca può distruggere la cambiale se, nei sei mesi successivi, il Cliente non ne abbia chiesto la restituzione; ii) nel caso di acquisto di veicolo, ad iscrivere ai sensi del R.D.L. 15.3.1927, n. 436 a favore della Banca, privilegio sul veicolo, che verrà cancellato, a cura e spese del Cliente, previo assenso della Banca, ad avvenuta estinzione di qualsiasi ragione di credito da quest'ultima vantata nei confronti del Cliente.

Rinuncia ad eccezioni.
Per qualsiasi controversia inerente a forniture di merci e/o a prestazioni di servizi, il Cliente, riconoscendo che la Banca non ha stipulato con l'Operatore Commerciale accordi che attribuiscano alla stessa l'esclusiva per la concessione di credito ai clienti di quest'ultimo, deve rivolgersi unicamente allo stesso, non restando, nel frattempo, né escluso né sospeso l'obbligo del Cliente di effettuare i rimborsi nei termini e con le modalità di cui al Contratto.

Decadenza dal beneficio del termine e risoluzione.
È facoltà della Banca dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine di rimborso, ex art. 1186 c.c., ovvero risolto, ex art. 1456 c.c., il Contratto dando al Cliente stesso avviso a mezzo raccomandata o telegramma, nelle ipotesi di mancato puntuale ed integrale pagamento alla Banca di ogni somma alla stessa dovuta per qualsiasi titolo, come pure nelle ipotesi di cui in appresso: insolvenza del Cliente e/o degli eventuali garanti; accertamento di protesti cambiari, di sequestri civili e/o penali, di provvedimenti restrittivi della libertà personale, di decreti ingiuntivi o di azioni esecutive a carico del Cliente e/o degli eventuali garanti; infedele dichiarazione del Cliente sulla propria situazione economico/finanziaria resa al momento della presente richiesta; mancata comunicazione del Cliente alla Banca di ogni variazione relativa al proprio domicilio o residenza, diminuzione della consistenza patrimoniale del Cliente e/o degli eventuali garanti ovvero della garanzia prestata, fermo restando che quest'ultima ipotesi, si è realizzata nei casi previsti dall'art.7 del R.D.L, n° 436/1927, ovvero in caso di distruzione, deterioramento, occultamento, perdita, fermo, confisca, pignoramento, sequestro o sottrazione del veicolo alla garanzia della Banca. In caso di decadenza dal beneficio del termine di rimborso, come pure di risoluzione, il Cliente deve provvedere all'immediato pagamento alla Banca del complessivo credito residuo vantato da quest'ultima nei suoi confronti.

Modifiche di condizioni e norme.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le condizioni economiche del Contratto. In caso di variazioni sfavorevoli al Cliente la Banca, ai sensi dell'art. 118 d. lgs. n. 385/1993 e delle relative norme di attuazione, invia una comunicazione scritta al Cliente presso l'ultimo domicilio da questi comunicato, con l'indicazione della data di decorrenza della modifica stessa. In caso di variazioni sfavorevoli generalizzate, la Banca può effettuare la succitata comunicazione anche tramite pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione scritta, ovvero della succitata pubblicazione in G.U., il Cliente ha facoltà di recedere dal Contratto senza penalità e di ottenere, in sede di chiusura del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente in essere. Qualora il TAN sia indicizzato con riferimento a specifici parametri la cui determinazione è sottratta alla volontà della Banca e del Cliente, non vengono comunicate le variazioni di tasso conseguenti alle variazioni dei suddetti parametri.
La Banca si riserva la facoltà di modificare le norme del Contratto in presenza di un giustificato motivo (indicato, in via esemplificativa, in modifiche di legge, regolamenti, norme amministrative o di vigilanza, motivi di sicurezza o di efficienza), dandone comunicazione scritta al Cliente, presso l'ultimo domicilio da questi comunicato, con la specifica indicazione, secondo la natura della modifica in questione della data di decorrenza della modifica stessa. Il Cliente ha comunque la facoltà di recedere dal Contratto entro 15 giorni dal ricevimento della suddetta comunicazione.

Garante.
Il terzo garante, se presente, con la sottoscrizione della Richiesta si costituisce fidejussore del Cliente per il puntuale adempimento delle obbligazioni nascenti dal Contratto, restando impegnato a versare alla Banca, dietro semplice richiesta, il credito complessivo dalla medesima vantato, sino ad un importo massimo ed onnicomprensivo pari alla somma dei seguenti fattori: 1) l'importo indicato sul fronte della Richiesta alla voce "Finanziamento richiesto"; 2) l'importo pari al 20% dell'importo di cui al numero 1). Il fidejussore dispensa la Banca dall'agire verso il Cliente inadempiente nei termini di cui all'art. 1957 c.c.

Oneri fiscali e obbligazioni del Cliente e del coniuge.
Ogni onere fiscale, diretto o indiretto, presente o futuro, avente comunque relazione con il Contratto, è ad esclusivo carico del Cliente. Il Cliente si obbliga altresì a dare comunicazione alla Banca, mediante lettera raccomandata, di eventuali cambiamenti di indirizzo. Nel caso in cui il coniuge del Cliente si costituisca fidejussore, entrambi i coniugi dichiarano di assumere le loro obbligazioni per soddisfare gli interessi della famiglia. La Banca, in deroga all'art. 190 c.c., è autorizzata ad agire in via principale, anziché sussidiaria, e per l'intero suo credito sui beni personali di ciascuno dei coniugi.

Legge applicabile e Foro competente.
Al contratto si applica la legge e la giurisdizione italiana. Per qualsiasi controversia relativa ai diritti di obbligazione nascenti dal presente atto è prevista la competenza concorrente del Foro del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio.

Mod. 428.002.03 - Mod. 2/3 CP - Ed. 02/04 - FRATELLI POZZONI

COD. 47040 - 428.002.03